



Regolamento sui criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo

(art. 72 CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018)

Art. 1.

L'Ente Idrico Campano ha facoltà di stanziare annualmente, giusta previsione del CCDI e del Fondo Risorse decentrate (nella parte variabile), somme da destinare alle "Indennità welfare integrativo". Dette risorse vanno destinate alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti.

Art. 2

I benefici saranno erogati, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, previa emanazione di apposito bando interno sulla base dei criteri e delle modalità disciplinate nella presente regolamentazione.

Art. 3.

Le risorse annualmente disponibili sono ripartite tra tre tipologie di attività sulla base delle seguenti percentuali:

- a) per il sostegno alle spese mediche ed assistenziali il 60 % dell'importo complessivo;
- b) per il sostegno alla mobilità, attraverso mezzi pubblici, dei dipendenti il 30 % dell'importo complessivo;
- c) per il sostegno alle spese per attività scolastiche, anche di livello universitario, e formative il 10 % dell'importo complessivo.

Art. 4

I destinatari dei benefici sono:

- a) il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) il personale comandato da altre amministrazioni, a condizione che l'Ente di provenienza non preveda l'erogazione di analoghi benefici;
- c) il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunti per esigenze sostitutive o organizzative;

La misura del sostegno è così definita:

VALORI ISEE	Importo del sostegno
Fino a 25.000,00	Valore massimo previsto
Fino a 30.000,00	Nella misura del 75% del valore massimo previsto
Fino a 36.000,00	Nella misura del 50% del valore massimo previsto

Art. 5

Possono accedere ai benefici di cui al presente atto i dipendenti ed i loro familiari entro il II grado purché conviventi, così come risultante da certificazione anagrafica dell'anno di riferimento.

Il personale di cui alle lettere a, b e c, dell'art. 3 potrà richiedere il rimborso se nell'anno di cui alle ricevute presentate abbia prestato servizio per almeno sei mesi, fatti salvi i casi previsti dall'art. 21,



comma 7 - bis, del CCNL 1995 e quelli relativi ai congedi per maternità, ai beneficiari delle previsioni della legge n. 104/1992 ed al personale in distacco sindacale.

Art. 6

I contributi erogati sono cumulabili con altri contributi assistenziali e con detrazioni o deduzioni fiscali ottenute sulle medesime spese.

Non sono, invece, cumulabili con altre forme di contribuzione erogate da altri Enti pubblici per le medesime finalità.

Art. 7

Sono esclusi dalle contribuzioni relative al punto c) dell'art. 3 i dipendenti i cui figli abbiano già beneficiato, nell'anno di riferimento, di borse di studio, di assegni universitari o di analoghe provvidenze a carico di altre amministrazioni od Enti e/o che abbiano fruito di ricovero gratuito in collegio.

Art. 8

Le eventuali economie di spesa, relative a una o più tipologie di intervento, sono utilizzate per compensare le maggiori richieste delle altre attività.

Art. 9

Qualora invece le disponibilità finanziarie non dovessero consentire il soddisfacimento delle istanze relative a ciascuna fattispecie di intervento, verranno formulate una o più graduatorie di priorità per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare, soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.

Art. 10

Per le attività di cui alla lettera **a)** dell'art. 3 si intende il sostegno alle attività sanitarie, di rieducazione fisica o di trattamenti sanitari o parasanitari comunque certificati e prescritti da specialisti.

L'istanza può riguardare le spese sostenute da ciascun dipendente o da componenti il nucleo familiare.

Il contributo viene erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta e con le percentuali riferite al reddito ISEE in precedenza indicate, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per le spese sanitarie e parasanitarie per anno.

Nel caso in cui le somme occorrenti a ristorare la totalità delle domande presentate siano insufficienti si applica quanto previsto dall'art. 9.

Art. 11

Per le attività di cui alla lettera **b)** dell'art. 3 si intende il sostegno alle spese per la mobilità attraverso mezzi pubblici "da e per" il luogo di lavoro.

L'istanza può riguardare le spese sostenute da ciascun dipendente.

Il contributo viene erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di euro 250,00 per anno.

Nel caso in cui le somme occorrenti a ristorare la totalità delle domande presentate siano insufficienti si applica quanto previsto dall'art. 9.

Art. 12

Per le attività di cui alla lettera **c)** del punto 3 si intende l'acquisto di libri di testo, anche universitari in formato cartaceo o informatico, nonché la partecipazione a corsi di lingua straniera e a campi estivi aventi contenuto formativo.

L'istanza può riguardare le spese sostenute per un solo figlio.

Il contributo viene erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di euro 1.000,00, per anno.

La misura, qualora le risorse lo consentano, è ampliata al 70% delle spese sostenute nel caso di nucleo familiare con più figli in età scolare, comunque per un importo complessivo non superiore agli euro 1.000,00.

Nel caso in cui le somme occorrenti a ristorare la totalità delle domande presentate siano insufficienti si applica quanto previsto dall'art. 9.